



COMUNE DI LEGGIUNO

PROVINCIA DI VARESE

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 74
IN DATA 10-11-2025

Oggetto: DIVIETO DI FUMO IN ALCUNE AREE ALL'APERTO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI LEGGIUNO DESTINATE AD USO PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene il fumo di tabacco uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie che influiscono negativamente sulla salute della popolazione;
- che il fumo di tabacco è causa di neoplasie (in primo luogo cancro del polmone) e di diverse altre malattie non neoplastiche; è ascrivibile tra le cause più importanti di morte prematura nei paesi sviluppati e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale;
- che in Europa il fumo uccide ogni anno circa 700.000 persone, il che rende il consumo di tabacco il principale rischio evitabile per la salute. Milioni di cittadini dell'Unione Europea soffrono di malattie correlate al fumo, tra cui cancro, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie. In Italia circa 85.000 sono le morti annuali connesse al fumo di sigaretta;
- che anche il fumo passivo è fatto nocivo per la salute e colpisce una grande parte della popolazione e rappresenta fenomeno particolarmente preoccupante in considerazione dell'ampio numero di persone che vi sono esposte;

Dato atto

- che la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio afferma che *"Tutti i prodotti del tabacco hanno il potenziale di causare mortalità, morbidità e disabilità"* (premessa nr. 34);
- che nel nostro Paese, dal 10 Gennaio 2005, è in vigore la norma sul divieto di fumo nei locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico, a tutela della salute dei non fumatori (Legge 16 Gennaio 2003, n. 3);
- che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie del nostro Paese;

- che con Decreto Presidente Consiglio Ministri del 4 Maggio 2007 è stato approvato il documento programmatico "Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari" che definisce, individua e promuove le scelte di vita salutari ai sensi del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- che il suddetto documento è finalizzato a promuovere e facilitare l'assunzione di abitudini salutari da parte della popolazione, nell'ottica della prevenzione delle principali patologie croniche, e prevede, in particolare, lo sviluppo di attività finalizzate alla prevenzione del tabagismo ed alla tutela della salute dei non fumatori dall'esposizione al fumo passivo;

Considerato che la legislazione nazionale sulla protezione della salute dei non fumatori (leggi nr. 584/1975, 3/2003, 6/2016), che pure ha introdotto divieti sempre più stringenti di fumare in tutti i locali chiusi di uso pubblico, non ha tuttavia disciplinato il divieto di fumo in aree all'aperto che sono ritenute particolarmente rilevanti per la salute pubblica come quelle destinate al gioco dei bambini site nei parchi e giardini pubblici, quelle limitrofe agli ingressi degli uffici pubblici, delle scuole, delle università, quelle in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale e nei cimiteri;

Considerato che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20.12.1996, aveva stabilito che *"ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo"*;

Considerato non vi è dubbio che interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche consiste nel garantire la sicurezza, vivibilità e la salute dei propri cittadini;

Dato atto che appare opportuno, oltre che necessario, tutelare, dal fumo passivo, categorie di persone cosiddette deboli che a tali luoghi accedono per necessità, motivo di salute, di svago o di istruzione e che tale tutela appare prioritaria rispetto alla possibilità che viene tuttavia garantita di poter utilizzare altri spazi aperti per poter lecitamente fumare;

Richiamato l'articolo 51, comma 1-bis, della Legge 16.01.2003, n. 3 *"Tutela della salute dei non fumatori"*, che norma il divieto di fumo estendendolo anche *"alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo, di istruzione e formazione"*, al fine di garantire una maggior tutela della salute dei giovani e dei bambini;

Richiamato l'articolo 3, comma 1 lettera d), del D.P.C.M. 14 Dicembre 1995 che dispone che *"resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti"*;

Visto il Piano Nazionale della Prevenzione, approvato con Intesa Stato-Regioni del 6 Agosto 2020, con il quale si intende promuovere un ruolo attivo degli Enti Locali nell'implementare iniziative di contrasto alle cause di insorgenza di malattie croniche, inclusa l'adozione di provvedimenti anche più restrittivi rispetto alla legislazione nazionale tali da scoraggiare il consumo di tabacco e ridurre i rischi dell'esposizione al fumo passivo;

Ritenuto di aderire agli indirizzi del Piano Nazionale di Prevenzione promuovendo stili di vita salutari nel tentativo di minimizzare i gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco aderendo agli obiettivi prioritari delle politiche sanitarie nazionali;

Ribadito che la legislazione nazionale sopra menzionata, pur introducendo divieti sempre più stringenti in tutti i locali al chiuso di uso pubblico, non ha disciplinato il divieto di fumo in aree all'aperto quali parchi, giardini pubblici, cimiteri, aree limitrofe agli ingressi dei pubblici uffici, delle fermate del trasporto pubblico locale, dei cimiteri, dei luoghi di culto;

Ritenute le aree all'aperto sopra elencate - a titolo meramente esplicativo e non esaustivo - luoghi di aggregazione non occasionale, frequentati prevalentemente da categorie di soggetti definiti "più a rischio" (bambini, anziani) ai quali va garantita una tutela rafforzata finalizzata alla riduzione dei rischi da esposizione al fumo passivo;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori;
- assicurarne una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte delle fasce cd. deboli della comunità, degli spazi e dei luoghi di aggregazione all'aperto;
- imporre, a tale scopo, il divieto di fumare, finalizzato a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici ed a salvaguardare il diritto alla salute della popolazione;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed, in particolare, il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 5 e dell'articolo 54, comma 4;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n. 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Visto il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

Dal 01 Gennaio 2026 é fatto divieto di fumare, sia sigarette tradizionali che elettroniche, nelle seguenti aree all'aperto del territorio comunale:

- in prossimità ai luoghi di culto;
- aree destinate al gioco dei bambini site nei parchi, giardini pubblici, aree verdi accessibili al pubblico;
- spiagge del territorio comunale;
- aree limitrofe agli ingressi degli uffici pubblici;
- piazzali antistanti gli ingressi delle scuole, di qualsiasi ordine e grado;
- nei cortili ed aree verdi di pertinenza degli immobili comunali e delle scuole, di qualsiasi ordine e grado;
- aree adiacenti i servizi all'infanzia;
- piazzale antistante e all'interno del Campo Sportivo Comunale;
- aree in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale;
- aree limitrofe agli ingressi ed all'interno dei cimiteri;
- qualsiasi porzione del territorio comunale ove si svolgano manifestazioni pubbliche all'aperto, limitatamente agli spazi strettamente utilizzati per lo svolgimento degli eventi.

AVVERTE

Le violazioni al dispositivo della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e da € 50,00 a € 500,00 qualora la violazione venga commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza e di lattanti o bambini fino a 12 anni, con obbligo di adempimento immediato a quanto richiesto con il presente provvedimento.

Le sanzioni amministrative pecuniarie prevista nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss. mm., entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

DISPONE

- che la presente ordinanza:
 - entri vigore a partire dal 01 Gennaio 2026, previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
 - sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e ne sia data notizia mediante pubblicazione sul sito web istituzionale nonchè venga pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente;
 - venga trasmessa alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- che il dispositivo della presente ordinanza sia portato a conoscenza della Cittadinanza per mezzo dei consueti canali di comunicazione;
- l'apposizione di idonea segnaletica su tutte le aree interessate.

IL SINDACO

Giovanni Parmigiani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*